

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 273

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestari, Cavinato, Cecchetto, Sponda, Maino e Venturini

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DEL BENESSERE DELLE NEOMAMME

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 luglio 2024.

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DEL BENESSERE DELLE NEOMAMME

Relazione:

La condizione della donna nella società lungo il corso dei secoli ha subito parecchi cambiamenti, a seconda dell'evoluzione politica e giuridica dei popoli, della diversità dei fattori geografici e storici e della sua appartenenza ai vari gruppi sociali. In quasi tutti i tempi e paesi essa è stata sottoposta nelle società del passato a un trattamento meno favorevole di quello riservato all'uomo dal punto di vista giuridico, economico e civile e per tanto tempo è rimasta esclusa da tutta una serie di diritti e di attività sociali.

A differenza delle civiltà arcaiche, nelle quali la donna era regina nella famiglia e potente nella comunità perché generava la vita, dall'antica Grecia in poi il suo ruolo è cambiato completamente, la donna venne considerata ignorante, inferiore, difettosa e incompleta, soggetta alla potestà del padre e quando si sposava a quella del marito.

Così anche nelle epoche successive, per esempio in epoca romana la donna era una semplice figura presente nel nucleo familiare, che doveva unicamente pensare al mantenimento dei figli e della casa. Nel Medioevo, invece, la donna veniva vista in due modi nettamente opposti: angelico e spirituale o stregonesco e maligno. Nella donna si incarnavano infatti il bene e il male ma continuava ad essere piegata al potere dell'uomo.

Nel mondo occidentale tra fine Ottocento e inizio Novecento le rappresentanti del genere femminile iniziarono a far sentire la propria voce e a chiedere gli stessi diritti degli uomini. Così in Italia nel 1946 arrivarono i primi riconoscimenti: le donne votarono per la prima volta, nel 1948 la Costituzione stabilì l'uguaglianza tra i sessi e nel 1975 una legge decretò la parità di diritti tra marito e moglie.

La donna oggi è lavoratrice e cittadina, non può e non deve più sottostare al potere dell'uomo e la sua forza lavoro, da sempre esistita nella storia, ma non sempre riconosciuta, oggi ha un importante peso in piena società industrializzata, soprattutto da un punto di vista economico e produttivo.

La donna oggi è manager, direttore, Presidente del Consiglio, Presidente di Confindustria ... questi non sono risultati occasionali, ma il risultato di una guerra fatta di tante battaglie vinte e altrettante perse, ma che alla fine l'hanno portata, nel mondo occidentale, all'apice della piramide.

Tuttavia, una domanda le donne si pongono ancora troppo spesso quando scoprono di essere incinte: "e con il lavoro come faccio?"

Ad oggi un terzo delle donne occupate nell'Ue ha dovuto smettere di lavorare per i figli. Le donne svolgono ruoli chiave nel contesto lavorativo e in quello familiare ma fin troppo spesso questi due ambienti vengono percepiti come inconciliabili bisogna scegliere se mettere su famiglia o concentrarsi sulla carriera.

La società spesso impone alle donne aspettative ambigue: essere madri perfette e al contempo eccellere nella propria carriera. Questa pressione sociale può mettere a dura prova l'equilibrio tra la vita familiare e il lavoro, creando uno scenario in cui le donne si sentono costrette a sacrificare una delle due sfere.

Purtroppo, in Italia continua l'inverno demografico anche per tutti questi motivi, con 379mila nuove nascite nel 2023. Dati che però confermano una tendenza visibile da alcuni anni. Rispetto al 2022 le nascite sono diminuite di 14mila unità (il 3,6% in meno). In confronto al 2008, ultimo anno di "picco" il calo è superiore a un terzo (-34,2%). Significa quasi 200mila nuovi nati in meno in soli 15 anni.

La bassa natalità è dovuta a diversi fattori, tra cui la mancanza di politiche a sostegno della famiglia, le problematiche lavorative, l'accesso limitato al mercato immobiliare, costi elevati per l'educazione dei figli.

La nostra Regione cerca di affrontare nel miglior modo possibile tutte le situazioni che vengono segnalate dalle varie Ulss.

Per tutti questi motivi si ritiene opportuno introdurre nella normativa regionale un progetto di legge per "l'istituzione dell'autorità del Garante del benessere delle neomamme", sperando che questo sia un aiuto per prevenire le situazioni più delicate e problematiche, che possa mettere a proprio agio le mamme lavoratrici e le sostenga. Che garantisca equità nei percorsi di carriera ed eguale accesso ai ruoli di maggior responsabilità, in poche parole che non le penalizzi o le isoli in un periodo così importante come quello che stanno vivendo. Che dia la possibilità di conciliare al meglio il proprio impegno professionale, da casa o in ufficio.

L'art. 1 concerne le finalità volte ad istituire il Garante regionale del benessere delle neomamme, di seguito denominato «Garante», al fine di aiutare le donne a vivere in serenità la nascita di figlie/i, prevenire la depressione postpartum, eventualmente diagnosticarla e prendere in carico tempestivamente le donne che ne soffrono.

L'art. 2 definisce i requisiti per la nomina, l'art. 3 le modalità della nomina, la durata e il trattamento economico.

L'art. 4 elenca le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'art. 5 stabilisce le funzioni del Garante

- promuove l'attuazione di quanto previsto nella legislazione regionale ed in particolare nella legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio-sanitario regionale 2019-2023", che nel capitolo dedicato alla "Salute della donna e del bambino", prevede l'obiettivo "Migliorare le performance della rete pre, peri e post natale.
- coordina le varie strutture regionali che sul territorio regionale formano la rete di sorveglianza, di aiuto alle neomamme e di monitoraggio dell'eventonascita;
- promuove campagne informative presso i reparti di ostetricia e ginecologia di tutte le Ulss e Aziende Ospedaliere, nei poliambulatori privati accreditati, consultori, studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, al fine di rendere noto alle neomamme che, in caso di difficoltà, è possibile chiedere aiuto ai servizi ospedalieri e territoriali regionali a ciò dedicati;
- coordina programmi di formazione per gli operatori sanitari, per sensibilizzarli sugli aspetti psicologici legati al parto, aiutarli ad intercettare eventuali segnali di malessere o depressione.

L'art. 6 concerne l'organizzazione:

- l'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata;

- alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, salvo il rispetto dei vincoli derivanti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale";
- l'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

L'art. 7 stabilisce la norma finanziaria.

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE DEL BENESSERE DELLE NEOMAMME

Art. 1 - Istituzione del Garante regionale del benessere delle neomamme.

1. La Regione del Veneto istituisce il Garante regionale del benessere delle neomamme, di seguito denominato «Garante», al fine di aiutare le donne a vivere in serenità la nascita di figlie/i, prevenire la depressione post-partum, eventualmente diagnosticarla e prendere in carico tempestivamente le donne che ne soffrono.

Art. 2 - Requisiti.

- 1. Per la nomina a Garante, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea;
- b) adeguata competenza ed esperienza in ambito socio-sanitario, con particolare riferimento alle materie oggetto della presente legge, accertate sulla base del curriculum presentato dal quale devono emergere comprovate professionalità ed esperienza.

Art. 3 - Modalità di nomina e durata in carica del Garante. Trattamento economico. Revoca.

- 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.
- 2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.
- 3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
- 4. Al Garante spetta un trattamento economico in misura non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all'Ufficio, si reca in località diverse da

quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall' articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

- 5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi due anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.
- 6. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 4 - Ineleggibilità e incompatibilità.

- 1. Sono ineleggibili a Garante:
- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
- c) i sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
- 2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.
- 3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
- 4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
- 5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
- 6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.
- 7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 5 - Funzioni del Garante.

- 1. Il Garante promuove l'attuazione di quanto previsto nella legislazione regionale ed in particolare nella legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", che nel capitolo dedicato alla "Salute della donna e del bambino", prevede l'obiettivo "Migliorare le performance della rete pre, peri e post natale";
 - 2. A tal fine il Garante:

- a) coordina le varie strutture regionali che sul territorio regionale formano la rete di sorveglianza, di aiuto alle neomamme e di monitoraggio dell'evento-nascita;
- b) promuove campagne informative presso i reparti di ostetricia e ginecologia di tutte le Ulss e Aziende Ospedaliere, nei poliambulatori privati accreditati, consultori, studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, al fine di rendere noto alle neomamme che, in caso di difficoltà, è possibile chiedere aiuto ai servizi ospedalieri e territoriali regionali a ciò dedicati;
- c) coordina programmi di formazione per gli operatori sanitari, per sensibilizzarli sugli aspetti psicologici legati al parto, aiutarli ad intercettare eventuali segnali di malessere o depressione.
- 3. Il Garante riferisce al Consiglio Regionale sull'attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 ottobre di ogni anno con riferimento all'attività svolta nell'annualità precedente, proponendo le iniziative legislative che ritenga opportune per l'incremento del benessere delle neomamme.
- 4. Il Garante esercita le funzioni di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 6 - Organizzazione.

- 1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
- 2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, salvo il rispetto dei vincoli derivanti dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".
- 3. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 190.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

| Art. 1 - Istituzione del Garante regionale del benessere delle | |
|--|---|
| neomamme | 5 |
| Art. 2 - Requisiti. | 5 |
| Art. 3 - Modalità di nomina e durata in carica del Garante. | |
| Trattamento economico. Revoca | 5 |
| Art. 4 - Ineleggibilità e incompatibilità | 6 |
| Art. 5 - Funzioni del Garante | |
| Art. 6 - Organizzazione | 7 |
| Art. 7 - Norma finanziaria | 7 |